



7139  
Prot. ....  
Trieste, 27/03/2011

Sezione Complessa Servizi Economici e Contratti

CIRCOLARE n. 26/2011

Titolo X Classe 3

All. 2 cfr. testo

Ai Presidi di Facoltà  
Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Direttori dei CSA  
Ai Direttori di Divisione  
Ai Capi Sezione  
Ai Responsabili degli Uffici di Staff  
Ai Segretari di Dipartimento  
Ai Segretari di Facoltà  
Ai Segretari dei CSA  
Ai Capi Ripartizione

LORO SEDI

**Oggetto: CIRCOLARE**

- Legge n. 136/2010 e smi e Legge n. 217/2010
- Determinazioni AVCP n. 8 dd. 18.11.2010 e n. 10 dd. 22.12.2010

Facendo seguito alla circolare n. 59/2010, si segnala che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, a seguito dell'emanazione delle leggi di cui all'oggetto, ha fornito, con le allegate determinazioni, le indicazioni interpretative relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Detti chiarimenti costituiscono il principale riferimento per l'azione amministrativo-contabile che l'Università dovrà adottare.

**Campo di applicazione della norma**

Come indicato nelle Determinazioni n.8 e 10 dell'Avcp, l'art. 3 della L. n. 136/2010 e smi stabilisce che le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese con riferimento ai seguenti contratti:

- contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti, di cui al Titolo II, parte I dello stesso;
- concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex art. 30 del Codice dei contratti;
- contratti di partenariato pubblico-privato (quali ad esempio i contratti di locazione finanziaria e le convenzioni stipulate nell'ambito della finanza di progetto);
- contratti di subappalto e subfornitura;
- contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti.

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I-34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7968 – 7965 – 7979 - 2976  
Fax +39 040 558 7968  
gare.appalto@amm.units.it

[www.units.it](http://www.units.it)  
<http://www-amm.univ.trieste.it/gare>



### **Ambito di applicazione soggettivo**

La norma in esame persegue finalità di lotta alla mafia e trova applicazione per tutti i contratti pubblici, pertanto, risultano tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti obbligati all'applicazione del Codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006 e smi).

L'art. 6, comma 3, della L. n. 217/2010 contiene l'interpretazione autentica della dizione "filiera delle imprese", precisando che si intende riferita ai subappalti, come definiti dall'art. 118, comma 11, del Codice dei contratti, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva del contratto.

### **Entrata in vigore e regime transitorio**

La Legge n. 217/2010 prevede che le disposizioni contenute nell'art. 3 della L. n. 136/2010 e smi, si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo, a decorrere dal 7 settembre 2010 e ai contratti di subappalto e ai relativi subcontratti da essi derivanti – come peraltro precisato nelle determinazioni dell'Avcp richiamate.

Pertanto, per i contratti stipulati e da stipularsi, a decorrere dal 7.9.2010, si applica integralmente la disciplina di cui agli artt. 3 e 6 della L. n. 136/2010, come successivamente interpretata e modificata dalla L. n. 217/2010. Detti contratti devono quindi recare, sin dalla sottoscrizione, le nuove clausole sulla tracciabilità, pena la nullità assoluta (per le clausole da inserire nei contratti, si rinvia agli schemi dettati dall'Avcp e allegati alla Determinazione n. 8/2010).

Per i contratti stipulati prima al 7.9.2010, e in essere alla medesima data (intesi quali contratti in essere, rispetto ai quali sussistano ancora delle obbligazioni da eseguire da una delle parti), la Legge n. 217/2010 prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme di tracciabilità, entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e quindi entro il 16.6.2011. Inoltre, dispone che, a sensi dell'art. 1374 del c.c., si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della L. n. 136/2010 e smi, pertanto, se alla scadenza del periodo transitorio, le controparti non abbiano adeguato i contratti su base volontaria, questi vadano considerati automaticamente integrati, senza alcuna necessità di sottoscrivere ulteriori atti integrativi. Si evidenzia che comunque l'Avcp ha suggerito, per i contratti in corso, l'invio agli operatori economici di una comunicazione circa l'avvenuta integrazione automatica e si segnali il CIG laddove non indicato.

Infine, l'Avcp ha chiarito che, fino alla scadenza del periodo transitorio, le stazioni appaltanti possono effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se lo stesso risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e del CIG. Tali pagamenti devono comunque essere disposti su c/c dedicato e debbono riportare, se previsto, il CUP.

Per i contratti stipulati prima del 7.9.2010 e completamente esauriti, entro la data del 16.6.2011, la clausola della tracciabilità non va apposta.



## Esclusioni

L'Avcp ha escluso l'applicazione della tracciabilità nel trasferimento di fondi, da parte delle Amministrazioni dello Stato, per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da esse ricoperto ex lege, in considerazione del fatto che tale trasferimento di fondi è comunque tracciato.

Inoltre, detti obblighi non trovano applicazione nel caso di svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture, mediante amministrazione diretta ex art. 125, comma 3, del Codice dei contratti (laddove cioè, la stazione appaltante provvede all'esecuzione con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati o acquistati e con personale proprio, sotto la direzione del responsabile del procedimento). Si ricorda che, invece, sono soggette alla tracciabilità le procedure di cottimo fiduciario.

L'Avcp ha ritenuto che non siano soggetti agli obblighi di tracciabilità anche gli incarichi individuali affidati con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ex art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, ponendo a carico delle Amministrazioni la distinzione tra il contratto di lavoro autonomo e il contratto di servizi, quest'ultimo disciplinato dal Codice dei contratti e soggetto, pertanto, alle regole di tracciabilità.

Per ulteriori specifiche, si rimanda alla Determinazione n. 10 dell'Avcp.

## Pagamenti per contante

Le spese in economia sostenute in forma di amministrazione diretta, utilizzando il fondo economale, sono escluse dagli obblighi di tracciabilità e, pertanto, può ritenersi consentito l'utilizzo di contanti per le spese effettuate in tale ambito.

L'Autorità ha precisato però che si tratta delle spese che ciascuna Amministrazione disciplina in via generale, con un provvedimento interno, pertanto, tali spese devono essere tipizzate con riferimento a un dettagliato elenco. L'Amministrazione universitaria può attualmente utilizzare come riferimento il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo (artt. 31, 91 e 110).

Le predette spese possono avvalersi di tale modalità semplificata, solo se riferite ad acquisti indifferibili di beni e servizi, previa acquisizione di documentazione giustificativa della spesa medesima, nonché per spese minute e di non rilevante entità (fino a un importo di Euro 2.582,28, per i Centri di spesa autonomi, di Euro 516,46, per i Centri di spesa non autonomi, di Euro 2.582,28, per singola spesa per l'Economo), necessarie per sopperire con immediatezza e urgenza a esigenze funzionali.

Nella Determinazione n. 10, l'Autorità ha stabilito che i movimenti finanziari previsti dai commi 2 e 3, dell'art.3, della L. n. 136/2010 e s.m.i, riguardano gli operatori privati menzionati al comma 1 e non le stazioni appaltanti, pertanto, il regime delle spese giornaliere non si applica alle Amministrazioni quando agiscono in qualità di stazioni appaltanti.



### Destinatari dei pagamenti

L'art. 3, comma 1 e l'art. 6 (sanzioni), della L. n. 136/2010 e smi, sono riferiti ai seguenti soggetti:

- appaltatori;
- subappaltatori;
- subcontraenti della filiera delle imprese;
- concessionari di lavori pubblici e di servizi;
- concessionari di finanziamenti pubblici, intesi come soggetti, anche privati, beneficiari di un contributo pubblico che siano tenuti all'applicazione del Codice dei contratti per la realizzazione dell'intervento, oggetto di finanziamento.

Tali soggetti hanno l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva.

Al comma 7, dell'art. 3, della L. n. 136/2010 e smi, viene posto in capo ai soggetti di cui sopra l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante o all'Amministrazione concedente, entro 7 giorni dall'accensione del conto o, nel caso di c/c già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a un commessa pubblica:

- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi.

Inoltre, dovrà essere comunicata all'Amministrazione ogni modifica relativa ai dati già trasmessi.

Nella Determinazione n. 10, l'Autorità ha ritenuto ammissibile che un fornitore possa avere una molteplicità di contratti, stipulati con la medesima stazione appaltante, e che lo stesso comunichi il c/c dedicato una sola volta, per tutti i rapporti contrattuali. Con tale comunicazione, l'appaltatore potrà segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà – fatte salve le eventuali modifiche successive – di uno o più c/c dedicati (indicandone gli estremi identificativi). Tale forma di comunicazione ha valore sia per le eventuali commesse precedenti al 7.9.2010, che per le commesse successive.

La comunicazione, da parte di una persona giuridica, deve essere sottoscritta da un legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura. Tale comunicazione dovrà pervenire anche dai soggetti esteri.

La stazione appaltante è tenuta a verificare che, nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese (art. 118, comma 3, del Codice dei contratti – D.lgs. n. 163/2006 e smi), come prescritto dal comma 9, del medesimo articolo 3, sia inserita, a pena di nullità assoluta, l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità (vedi all. 2 alla Determinazione n. 8 dell'Avcp).



### **Obblighi della Stazione appaltante**

L'Amministrazione appaltante è tenuta a:

- indicare negli atti di gara, contratti, buoni d'ordine e negli atti amministrativo contabili il codice che consente la tracciabilità: CIG e ove obbligatorio CUP;
- inserire nei contratti apposite clausole sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- disporre i pagamenti su conti dedicati, come comunicati dalle imprese, esclusivamente mediante bonifico ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- effettuare le verifiche sui contratti stipulati da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese.

### **CIG – Codice identificativo gara**

Il CIG, codice di identificazione del procedimento di scelta del contraente, deve essere richiesto dal Responsabile del procedimento della stazione appaltante, in fase di avvio delle procedure finalizzate alla realizzazione di lavori, servizi e forniture, di cui al Codice dei contratti, a prescindere dalla procedura di selezione del contraente e in funzione delle tipologie di spesa e degli importi di riferimento previsti dagli artt. 31, 91 e 110 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo.

Il CIG deve essere richiesto, per conto della stazione appaltante, dal Responsabile del procedimento, tramite il sistema SIMOG, disponibile sul sito dell'Autorità (<https://simog.avcp.it/SimogWeb/>), secondo le modalità operative pubblicate.

Le stazioni appaltanti sono tenute a riportare il CIG in tutti gli atti connessi alle procedure di selezione attivate (bando, avviso pubblico, lettera di invito, richiesta offerta, buono d'ordine ecc), nonché come precisato dall'Avcp, nelle determinazioni nn. 8 e 10, lo stesso, deve essere sempre acquisito e riportato sui titoli di pagamento, a favore dell'appaltatore o del concessionario di lavori pubblici o servizi, indipendentemente dall'importo contrattuale, fatte salve le tipologie di spesa e le soglie sopraindicate.

### **CUP – Codice Unico di Progetto**

Il CUP, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. n. 3/2003, deve essere richiesto, secondo quanto previsto dalla determinazione n. 10/2010 dell'Autorità, a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale), per un Progetto di investimento pubblico, cioè quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi a un medesimo quadro economico di spesa, tra loro collegati da quattro elementi imprescindibili:

- la presenza di un decisore pubblico;
- la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
- la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Complessa Servizi Economici e Contratti

- la previsione di un termine, entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita al soggetto titolare del progetto, cui competono l'attuazione degli interventi e/o l'erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche.

Il codice CUP, qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico, deve essere richiesto:

- per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico;
- per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'adozione di provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento.

Come previsto dalla delibera CIPE dd. 29.9.2004 n. 24, il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili cartacei e informatici relativi allo specifico progetto.

Il Responsabile del Procedimento è tenuto a indicare, all'atto dell'adozione dei provvedimenti amministrativi di spesa, se l'investimento pubblico è soggetto all'attribuzione del CUP.

--- O O O ---

Si segnalano di seguito i link di riferimento:

Legge 136/2010 e smi: [http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010\\_0136.htm](http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0136.htm)

Legge 217/2010: [http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010\\_0217.htm#06](http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0217.htm#06)

FAQ dell'Avcp relative alla tracciabilità:

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/FAQ/FAQtracciabilita>

Sommario delle FAQ dell'Avcp: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/FAQ>

Per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari, in merito alla presente circolare, la Sezione Complessa Servizi Economici e Contratti – Servizio gare e contratti – è a disposizione al seguente indirizzo e-mail [gare.appalto@amm.units.it](mailto:gare.appalto@amm.units.it) oppure ai nr. telefonici 2572 - 7968 – 7965 – 2976.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Amministrativo

AS